



42735-19

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da		PUBBLICA UDIENZA DEL 01/04/2019
Stefano Palla	- Presidente -	Sent. n. sez. <u>1278</u> /2019
Caterina Mazzitelli		
Paolo Micheli	- Rel. Consigliere -	R.G. N. 43859/2018
Giuseppe De Marzo		
Michele Romano		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto nell'interesse di
(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza emessa il 26/09/2017 dalla Corte di appello di Torino

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Paola Filippi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito, per la parte civile (omissis) s.p.a., l'Avv. (omissis) , che ha concluso associandosi alla richiesta del P.g.;

udito per il ricorrente l'Avv. (omissis) , il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

Il difensore di (omissis) ricorre per cassazione avverso la pronuncia indicata in epigrafe, recante la conferma della sentenza emessa il 15/12/2015, nei confronti del suo assistito, dal Tribunale di Torino. L' (omissis) è stato condannato a pena ritenuta di giustizia per una ipotesi di rivelazione del contenuto di documenti segreti: secondo l'assunto accusatorio, egli avrebbe divulgato - a partire dall'agosto 2012, attraverso varie pubblicazioni sulla rete *internet* - materiale riservato riferibile alla " (omissis) " s.p.a., fra cui documentazione ad uso interno su aspetti tecnici di rilievo centrale nell'ambito di un contenzioso civilistico che la predetta società aveva in atto con "(omissis)" s.p.a.

La difesa lamenta vizi di motivazione della decisione impugnata, facendo presente che i giudici di merito avrebbero fondato le proprie determinazioni sugli esiti degli accertamenti tecnici curati da un consulente nominato dal Pubblico Ministero, senza tuttavia esprimersi in alcun modo sulla correttezza o meno di tali accertamenti (tema sul quale, nell'interesse dell'imputato, erano state illustrate molteplici censure).

Il difensore del ricorrente deduce altresì violazione di legge processuale con riguardo alla mancata acquisizione di una memoria, presentata alla Corte territoriale in occasione dell'udienza del 14/04/2017: i giudici di secondo grado avrebbero erroneamente valutato tardivo il deposito di detta memoria, non avendo considerato che, in realtà, la prima udienza utile ai fini della celebrazione del processo di appello fu quella del successivo 26 settembre (in precedenza, vi erano stati quattro rinvii per impedimento del legale dell' (omissis)). Inoltre, non si sarebbe tenuto conto della decisività di una sentenza assolutoria pronunciata nei confronti dello stesso (omissis) quanto ad un'accusa di detenzione di materiale pedopornografico rinvenuto nei *computer* che gli erano stati sequestrati, assoluzione fondata sul rilievo che quegli apparati furono consegnati all'imputato quale tecnico fiduciario del SISMI e per fini di controllo, senza dunque che il relativo contenuto potesse essere ricondotto con certezza a lui.

Quanto alla ricostruzione dei fatti, si legge nel ricorso che:

- non risulta appurato se le comunicazioni indicate in rubrica, inoltrate a mezzo posta elettronica, furono inviate da uno dei *computer* dell'imputato o da altri apparati aventi diverso numero ID (verifica che sarebbe stata oltremodo agevole, visto che tutti i *pc* in uso all' (omissis) erano stati da tempo sequestrati e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria);



- in uno dei *computer* riferibili al ricorrente sarebbe stata individuata traccia di una presunta *e-mail* di attivazione di una casella di posta elettronica, poi utilizzata per le comunicazioni anzidette (attivazione che si assume avvenuta nel novembre 2010), ma risulta dimostrato come quell'indirizzo di posta elettronica fosse attivo già dal 2006, essendo stato indicato nel corpo di numerosi articoli prodotti nel corso del giudizio e risalenti al triennio 2006/2009.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso appare inammissibile.

1.1 Quanto alle doglianze di carattere processuale, deve innanzi tutto precisarsi che lo scritto difensivo depositato il 14/04/2017 non aveva carattere di memoria in senso tecnico, contenendo invece motivi nuovi di impugnazione, financo eterogenei rispetto a quelli originari: di qui la - ineccepibile, già avuto riguardo al disposto dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. - valutazione di irrivalenza della produzione. In ogni caso, gli atti allegati allo scritto *de quo* risultano essere stati esaminati dalla Corte di merito, sia pure per inferirne l'irrivalenza.

Analogamente è a dirsi in ordine alla sentenza recante l'assoluzione dell'^(omissis) da altro addebito, a sua volta considerata non necessaria ai fini della decisione: come si legge a pag. 7 della motivazione della pronuncia oggetto di ricorso, la Corte di appello non ha soltanto rilevato che la copia prodotta non recava attestazioni del passaggio in giudicato della sentenza *de qua*, ma ha soprattutto segnalato come i fatti ivi contestati all'imputato apparissero completamente diversi, senza dunque che l'eventuale impossibilità di ascrivere al ricorrente la totalità dei *files* presenti negli apparati a lui in uso potesse giocoforza estendersi anche alle comunicazioni e ai documenti in rubrica (la cui riferibilità all'^(omissis) emergeva con certezza *aliunde*, per le ragioni appresso ribadite).

I motivi in rito, in definitiva, debbono reputarsi manifestamente infondati.

1.2 Le ulteriori censure investono palesemente profili di merito, risolvendosi in una sollecitazione al giudice di legittimità affinché proceda ad una non consentita rivalutazione del materiale probatorio. Né le argomentazioni sviluppate dalla Corte torinese possono dirsi in alcun modo affette da vizi di contraddittorietà o manifesta illogicità, ove si consideri - a tacer d'altro - che:
- i documenti riservati oggetto di illecita divulgazione furono senza dubbio inviati al portale "^(omissis)" in allegato ad uno o più articoli a firma "^(omissis)"



(omissis) ", recanti (quali indirizzi *e-mail* di riferimento) l'indicazione delle caselle di posta elettronica " (omissis) " e " (omissis) ";

- non è in contestazione, e trova conferma anche su base testimoniale, il dato che " (omissis) " fosse lo pseudonimo dell' (omissis), così egli risultando noto anche alle forze dell'ordine;

- la seconda delle caselle sopra indicate, a dire dell'imputato, sarebbe esistita già dal 2006, ma (come si legge a pag. 11 della motivazione della sentenza impugnata) gli articoli attestanti tale circostanza non risultano affatto presenti sul *web*;


- quand'anche non si volesse considerare decisiva la circostanza che la casella medesima parrebbe essere stata attivata nel novembre 2010, in virtù di comunicazioni le cui tracce appaiono presenti in uno dei *computer* sequestrati all' (omissis), sono gli stessi documenti prodotti dalla difesa a chiarire che il portale " (omissis) " non richiede alcun dato personale a chi intende attivare un indirizzo *mail*, se non di indicare un indirizzo di posta elettronica cui inoltrare i dati dell'attivazione *de qua*;

- l'inoltro di quei dati di conferma, infatti, avvenne con destinataria la casella " (omissis) ", che lo stesso ricorrente ha più volte ammesso essere riferibile a lui.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dell' (omissis) al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di € 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente alla novella di cui alla legge n. 103/2017.

L'imputato deve altresì essere condannato a rifondere alla parte civile costituita le spese sostenute nel presente giudizio di legittimità, che il collegio - avuto riguardo alla complessità del processo ed all'attività defensionale svolta dal patrocinatore della (omissis) s.p.a. - reputa congruo liquidare nella misura di cui al dispositivo.

P. Q. M.



Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese di parte civile, liquidate in complessivi € 2.300,00, oltre accessori di legge.

Così deciso il 01/04/2019.

Il Consigliere estensore

Paolo Micheli



Il Presidente

Stefano Palla

